

**Ricorso proposto il 9 luglio 2014 — Hispavima/Commissione****(Causa T-514/14)**

(2014/C 303/57)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Hispavima, SL (Murcia, Spagna) (rappresentanti: A. Ward, A. Barba e J. Torrecilla, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ai sensi dell'articolo 263 TFUE nei limiti in cui è dichiarata l'esistenza di un aiuto di Stato e se ne ordina il recupero presso gli investitori dei gruppi d'interesse economico (GEL);
- in subordine, accogliere le conclusioni formulate e dichiarare l'inefficacia dell'ordine di recupero dei presunti aiuti di cui alla parte finale dell'articolo 4.1 della decisione, in quanto in violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, non potendosi in nessun caso esigere il recupero degli aiuti prima della pubblicazione nella GUCE della decisione di avvio del procedimento, avvenuta in data 21 settembre 2011; inoltre, accertare l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento di quei gruppi d'interesse economico (GEL) che abbiano soddisfatto i requisiti oggettivi per l'applicazione delle agevolazioni fiscali controverse anteriormente alla pubblicazione della decisione del 2006 nella GUCE;
- annullare in parte l'articolo 2 della decisione e dichiarare illegittimo il metodo di accertamento del presunto beneficio che gli investitori dovrebbero rimborsare proposto nei punti da 263 a 269 della decisione, dovendo essere incluse diverse deduzioni di cui non si è tenuto conto;
- dichiarare il parziale annullamento dell'articolo 4.1 della decisione in quanto la Commissione ha chiaramente oltrepassato i limiti per l'esercizio delle proprie competenze nel dichiarare nell'articolo 4.1 della decisione la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano un risarcimento in favore degli investitori qualora le agevolazioni fiscali del regime spagnolo di tax lease fossero dichiarate costitutive di un aiuto di stato illegittimo, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Commissione, T-700/13, Bankia/Commissione, e T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.

**Ricorso proposto il 10 luglio 2014 — Grupo Morera & Vallejo e DSA/Commissione****(Causa T-519/14)**

(2014/C 303/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrenti:* Grupo Morera & Vallejo, SL (Siviglia, Spagna), DSA, Defensa y Servicios del Asegurado, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez e G. Canalejo Lasarte, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE nei limiti in cui è dichiarata l'esistenza di un aiuto di Stato e se ne ordina il recupero presso gli investitori;
- in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 4.1 della decisione in quanto identificano gli investitori quali i beneficiari che devono rimborsare il presunto aiuto;
- in subordine, dichiarare inefficace l'ordine di recupero dell'aiuto presso gli investitori di cui alla parte finale dell'articolo 4.1, per violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, non potendosi ordinare il recupero in data anteriore alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento;
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione e dichiarare illegittimo il metodo di accertamento del presunto beneficio che gli investitori dovrebbero rimborsare proposto nei punti 263 e 167 della decisione, da rettificare tenendo conto di talune deduzioni;
- dichiarare inesistente o, in alternativa, annullare parzialmente l'articolo 4.1 della decisione relativamente al divieto di «trasferire l'onere del recupero ad altre persone» in quanto ciò comporti una dichiarazione di divieto o di presunta nullità delle clausole contrattuali di regresso nei confronti di terzi per gli importi che gli investitori devono rimborsare allo Stato spagnolo, e
- condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Commissione, T-700/13, Bankia/Commissione e T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.

---

### **Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — bd breyton-design/UAMI (RACE GTP)**

**(Causa T-520/14)**

(2014/C 303/59)

*Lingua processuale: il tedesco*

### **Parti**

*Ricorrente:* bd breyton-design GmbH (Stockach, Germania) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, pratica R 1230/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese.